



10964/16

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Rosi - Presidente -
Antonella Di Stasi
Emanuela Gai
Enrico Mengoni - Relatore -
Giuseppe Riccardi


Sent. n. sez. 988
UP - 3/2/2016
R.G.N. 9993/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)



avverso la sentenza del 4/12/2013 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio quanto al capo c) perché il fatto non sussiste e, quanto ai capi a) e b), perché estinti per prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4/12/2013, la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia emessa il 1°/6/2012 dal locale Tribunale, con la quale (omissis) era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, e della fattispecie di cui all'art. 10-ter, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74; allo stesso, nella qualità di legale rappresentante della (omissis)

(omissis) ", era contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, con riguardo a talune mensilità del 2006 e 2007, nonché l'omesso versamento dell'i.v.a. nella misura di 62.789,00 euro.

2. Propone ricorso per cassazione il (omissis) , a mezzo del proprio difensore, deducendo il seguente motivo:

- difetto motivazionale in relazione agli artt. 43 cod. pen., 10-ter, d. lgs. n. 74 del 2000, 2, l. n. 638 del 1983. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna confondendo la forza maggiore con il dolo; ed invero il gravame – nel sottolineare la infezione cronica da immunodeficienza acquisita – non voleva certo richiamare l'istituto di cui all'art. 45 cod. pen., ma soltanto sottolineare che l'istruttoria non aveva fatto emergere alcun elemento a sostegno dell'elemento soggettivo del reato. Il Giudice di merito, al riguardo, non ha considerato che la grave patologia ben potrebbe incidere sul profilo psicologico del soggetto, menomando la consapevolezza e la volontà di molti suoi gesti, comprese le omissioni contestate. La Corte, ancora, non avrebbe considerato che le diffide relative alle omissioni *sub* capi a) e b) erano state ricevute dalla società nel 2008, allorquando l'attività era ormai cessata, sì da dar rendere impossibile procedere al pagamento; sì da escludere, ancora, il dolo della condotta, attesa la mancanza di risorse con le quali provvedere ai pagamenti. Conclude, pertanto, per l'annullamento della sentenza con rinvio.

Con motivi aggiunti, il ricorrente rileva che l'art. 10-ter in contestazione è stato interessato dalla sentenza 8 aprile 2014, n. 80, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui, con riferimenti ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, punisce la condotta per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, a 103.291,38 euro; importo ben maggiore di quello contenuto nel capo c) della rubrica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato quanto al motivo aggiunto, con effetto decisivo in ordine agli altri.

Ed invero, nelle more del giudizio di legittimità è stato emanato il d. lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (*Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, l. 11 marzo 2014, n. 23*), in vigore dal 22 ottobre 2015, che – all'art. 8 – ha modificato l'art. 10-ter in contestazione sostituendolo con il seguente: "E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla

dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta".

Ne consegue che l'omissione contestata al (omissis) - pari a 62.789,00 euro - risulta inferiore nel *quantum* alla soglia di punibilità oggi vigente, come individuata dal decreto n. 158 citato; si da imporsi l'annullamento della sentenza senza rinvio, per insussistenza del fatto. Formula, peraltro, da preferirsi a quella "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato". Ed invero, quest'ultima va adottata là dove il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione o di un'assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di un'intervenuta dichiarazione d'incostituzionalità (integrale e non parziale, come nel caso di specie), permanendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del fatto in sede civile; la formula "il fatto non sussiste", che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale, va invece adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato, come nel caso in esame (v., sul punto: Sez. 3, n. 13810 del 12/02/2008, Diop, Rv. 239949).

4. La fondatezza del motivo aggiunto impone, poi, la declaratoria di estinzione per prescrizione delle fattispecie di cui ai capi a) e b), ai sensi del combinato disposto degli artt. 157-161 cod. pen.; ed invero, rilevato che il primo capo si riferisce alle mensilità da gennaio a marzo del 2006, ed il secondo ad alcune mensilità del 2006 ed al trimestre gennaio/marzo 2007, si osserva che il termine massimo prescrizione è decorso alla data del 16/7/2015, anche tenuto conto della sospensione del giudizio di primo grado dal 18/11/2011 al 18/5/2012 per adesione del difensore all'astensione di categoria, come da sentenza impugnata.

In ordine a questi due reati, quindi, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, per esser gli stessi estinti per prescrizione; e senza che, pertanto, debba disporsi la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per la sanzione, ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (normativa, peraltro, in vigore soltanto dal prossimo 5 febbraio 2016).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per il reato di cui al capo c) perché il fatto non sussiste e per i residui reati di cui ai capi a) e b) per essere gli stessi estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2016

Il Consigliere estensore

Enrico Mengoni

Il Presidente

Elisabetta Rosi

IL CONSIGLIERE
ESTENSORE
Enrico Mengoni